

Capo ...
Il sistema degli incarichi dirigenziali

Art. ...
Sistema degli incarichi e sviluppo professionale

1. Il sistema degli incarichi dirigenziali disciplina le tipologie, la graduazione e le procedure di attribuzione degli incarichi ai dirigenti della presente area negoziale come definiti **all'art... comma.... (Campo di applicazione)** garantendo, in particolare, oggettività, imparzialità e verifica delle competenze nelle suddette procedure di attribuzione e nella disciplina degli incarichi medesimi. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, è:

- volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
- funzionale ad un'efficace e proficua organizzazione aziendale e al raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e/o sociosanitaria nazionale e regionale nonché a promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.

2. Le diverse tipologie degli incarichi, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere sia nella carriera di tipo prevalentemente gestionale sia in quella di tipo prevalentemente professionale una analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale come disciplinata **nell'art... (Retribuzione di posizione)**.

Art. ...
Tipologie d'incarico

1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale come definiti **all'art... comma.... (Campo di applicazione)** sono le seguenti:

I) Incarichi gestionali:

- a) incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi **dell'art...(Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure)**;
- b) incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
- c) incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.

L'incarico di direttore di dipartimento di cui al D.Lgs 502/1992 è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista **all'art..., comma 12 (Retribuzione di posizione)**. L'incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui al D.Lgs 502/1992 è equiparato all'incarico di direzione di struttura complessa. L'incarico di direzione di distretto sanitario di cui al D.Lgs 502/1992 è equiparato, ai fini della retribuzione di posizione minima di parte fissa, all'incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all'incarico di struttura complessa in base ad una scelta aziendale.

II) Incarichi professionali:

- a) incarico professionale di altissima specializzazione (tipologia di incarico di nuova istituzione ai sensi del presente CCNL): è un'articolazione funzionale che - nell'ambito di un Dipartimento - produce prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento aziendale per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze nel settore. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;

- b) incarico professionale di elevata specializzazione: è un'articolazione funzionale che – nell'ambito di una struttura complessa o semplice, o di più Strutture Complesse fra loro coordinate - produce prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento aziendale per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze nel settore. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
- c) incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnico-specialistiche. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
- d) incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova: tali incarichi hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. come disciplinati altresì dagli **art... comma 4 (Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell'organismo indipendente di valutazione) e art... comma ... (Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico).**

2. A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall'incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) b), c) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate dal collegio tecnico in caso di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico.

3. La definizione della tipologia degli incarichi di cui al **comma 1, par. II**, è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, i quali discendono esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione di tutte le tipologie d'incarico. Nell'ambito di ciascuna Aziende o Ente, il numero di posizioni dirigenziali per gli incarichi professionali di altissima

specializzazione di cui al **comma 1, par. II, lett. a)** non può superare il 50% (arrotondato all'unità superiore) delle posizioni dirigenziali per incarichi di direzione di struttura complessa previsti nell'atto aziendale.

4. Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi che non siano di struttura complessa o professionali di base rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui **all'art. ... (Campo di applicazione)**, con o senza soluzione di continuità.

5. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del direttore di dipartimento ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.

Art. ...

Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure

1. Le Aziende ed Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di cui al precedente articolo nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato "Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato".

2. Le Aziende ed Enti provvedono alla graduazione degli incarichi dirigenziali e individuano l'importo della relativa retribuzione di posizione complessiva in conformità a quanto previsto **dall'art...(Retribuzione di posizione)**.

3. Le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente, formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

4. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni. E' fatto salvo l'incarico professionale di base che ha durata non superiore a cinque anni.

5. Può essere disposta la revoca anticipata dell'incarico per i motivi di cui all'art. 15 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell' **art.....comma 1, lett. b, (Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione)** o per il venir meno dei requisiti. La revoca avviene con atto scritto e motivato.

5bis. Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa è invece disciplinato **dall'art...comma 3 (Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico)**.

5 ter. Qualora l'Azienda o Ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto **ex art...., comma 3, lett. e) (Confronto)**, le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui **all'art..., commi 1 e 2, (Clausola di garanzia)**.

6. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi **dell'art...comma 2, lett. a) (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti)**, senza attivare la procedura di cui al **comma 7**.

7. Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare verrà individuato da parte dei responsabili indicati nel comma seguente.

8. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda o Ente su proposta:

a) del Direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;

b) del Direttore di Dipartimento o di Distretto sentito i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;

c) del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto per gli incarichi professionali;

d) del Direttore della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività;

9. Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le Aziende ed Enti effettuano una valutazione comparata dei curricula e tengono conto:

a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi **dell'art...,comma 2, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti)** ;

b) dell'area e disciplina di appartenenza;

c) delle attitudini personali, dell'integrità e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in

altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;

d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance aziendale e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi **dell'art. ...,comma 4, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti)**;

e) del criterio della rotazione ove applicabile;

10. Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli obiettivi, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto non potrà essere erogato il relativo trattamento economico di cui al **successivo comma 11.**

11. Il trattamento economico corrispondente agli incarichi è finanziato con le risorse del fondo denominato "Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato" ed è costituito dalla retribuzione di posizione complessiva di cui **all'art....(Retribuzione di posizione)**. Resta ferma la remunerazione del risultato e la remunerazione per le particolari condizioni di lavoro nonchè, ove spettante, lo specifico trattamento economico ex art. 38, comma 3, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello) per l'area IV e ex art. 39, comma 2, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario) per l'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.

Art. ...

Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa- Criteri e procedure

1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti.

2. Fermo restando quanto previsto **all'art... comma 7 (Il contratto individuale di lavoro)**, il contratto individuale d'incarico disciplina la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Il contratto è sottoscritto

entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto non potrà essere erogato il trattamento economico corrispondente all'incarico di cui al successivo **comma 6**. Le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure previste **dall'art.....(Retribuzione di risultato)**.

3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni. La durata dell'incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all'art. 15 ter, comma 3 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell' **art..... , comma 1, lett. b (Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione)** o per il venir meno dei requisiti. La revoca avviene con atto scritto e motivato.

3 bis. Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa è invece disciplinato **dall'art...comma 2 (Effetti della valutazione negativa da parte del Collegio tecnico delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi)** .

3 ter. Qualora l'Azienda o Ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello di direzione di struttura complessa precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto **ex art....., comma 3, lett. e (Confronto)**, le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui **all'art., commi 1 e 2, (Clausola di garanzia)**.

4. Gli incarichi sono rinnovabili, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi **dell'art....comma 2, lett. a) (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti)**.

5. Le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente nonché previo confronto **ex art....., comma 3, lett. e) (Confronto)** formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma, il rinnovo e la revoca degli incarichi di cui al **comma 1**. I criteri per il conferimento degli incarichi di cui al **comma 1** come previsti dal precedente **articolo...comma 9 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure)** sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.

6. Il trattamento economico per gli incarichi di cui al **comma 1** è finanziato con le risorse del fondo denominato “Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato” ed è costituito dalla retribuzione di posizione complessiva di cui **all’art....(Retribuzione di posizione)**. Restano fermi l’indennità di struttura complessa, o, in alternativa, se spettante, lo specifico trattamento economico **ex art. 38 comma 3 del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello) per l’area IV e ex art. 39, comma 2, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario) per l’area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie**, la retribuzione di risultato e, ove spettante, la remunerazione per le particolari condizioni di lavoro.

Art. ...

Affidamento e revoca degli incarichi che possono essere conferiti a dirigenti appartenenti a più ruoli

1. Qualora all’interno dell’Azienda o Ente si individuino incarichi dirigenziali che, per le loro caratteristiche, possono essere conferiti a dirigenti appartenenti a più ruoli del servizio sanitario nazionale, l’affidamento avviene previo avviso di selezione interna a dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica **l’art... (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure) o l’art... (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa- Criteri e procedure)** in base alla tipologia dell’incarico da conferire.

2. Nel caso in cui l’incarico dirigenziale sia configurato quale incarico di direzione di struttura complessa, il dirigente incaricato mantiene l’inquadramento giuridico di provenienza, nonché l’indennità di esclusività, ove spettante e già acquisita, la quale sarà comunque adeguata in funzione dell’anzianità che sarà maturata. Al medesimo dirigente sono inoltre corrisposte l’indennità di struttura complessa e la retribuzione di posizione complessiva prevista nell’ambito della graduazione aziendale.

Art. ...

Sostituzioni

1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall’Azienda o Ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza

annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate può essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.

2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda o Ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri:

a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima specializzazione o di alta specializzazione di cui **all'art....(Tipologie d'incarico)** con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;

b) valutazione comparata del curriculum prodotto dei dirigenti interessati.

3. Le disposizioni del **comma 2** si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.

4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi desumibili dal comma 2 ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare dodici mesi, prorogabili fino ad altri dodici.

5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario o di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra Azienda o Ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 165 del 2001 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'Azienda o Ente provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 4. La durata massima di tale rapporto di lavoro a tempo determinato è quello di cui al **comma 2 dell'art... (Assunzioni a tempo determinato)**.

6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del **comma 5**, è disciplinato dall'**art. (Assunzioni a tempo determinato)** e dall'**art.... (Trattamento economico – normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato)**. La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'**art. 15** e seguenti del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. e dal presente contratto per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L'incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al **comma 5** può essere assegnato dall' Azienda o Ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi di cui al **comma 5** conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l'indennità di struttura complessa e la relativa indennità di esclusività ove spettanti. Al termine di tale periodo - costituito dal cumulo delle due frazioni d'incarico-, il dirigente sostituito è soggetto alla verifica e valutazione di cui **all'art.e segg. del Capo... (Verifica e valutazione dei dirigenti)**.

7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei **commi 1, 2, 3 e 4** si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a €600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice che non sia articolazione interna di strutture complesse ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse del fondo **dell'art. (Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato)** per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio che ne deriva potrà essere compensato con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

8. Le Aziende o Enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di dodici mesi prorogabili fino ad altri dodici e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al precedente **comma 7**. Il maggiore aggravio che ne deriva potrà essere compensato con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

9. La sostituzione è affidata con provvedimento del Direttore Generale o di un suo delegato.

Art. ...
Decorrenza e disapplicazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) del presente CCNL, cessano di avere efficacia i seguenti articoli:

- Art. 6 del CCNL del 17.10. 2008 dell'area IV e dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Sistema degli incarichi e sviluppo professionale);
- Art. 27 del CCNL dell'8.6.2000, I biennio economico, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 6.5.2010 dell'area IV e dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Tipologie d'incarico);
- Art. 28 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico, articolo 24, comma 6 e 8 del CCNL 3.11.2005, articolo 15, comma 8 del CCNL 17.10.2008, articolo 4, comma 2 e articolo 16, comma 6 del CCNL 6.5.2010 dell' area IV e art. 28 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico, articolo 24, comma 7 e 9 del CCNL 3.11.2005, art. 10 del CCNL del 17.10.2008, articolo 4, comma 2 e articolo 16, comma 5 del CCNL 6.5.2010 dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali– Criteri e procedure);
- Art. 12, comma 3, del CCNL dell' 8.6.2000 II biennio economico dell'area IV e art. 11, comma 4, del CCNL dell'8.6.2000 II biennio economico dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Disposizioni particolari);
- Art. 29 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico e art. 24 del CCNL del 3.11.2005 dell'area IV e art. 29 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico, come integrato dall'art. 10, comma 3 CCNL 17.10.2008 e art. 24 del CCNL del 3.11.2005 dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa);
- Art. 18 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico, articolo 8, comma 1 lett. a) del CCNL 22.2.2001, articolo 38, comma 4, del CCNL 10.2.2004 e articolo 11, comma 1, lett. a) e lett. b) del CCNL 3.11.2005 dell'area IV e Art. 18 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico e articolo 11, comma 1, lett. a) e lett. b) del CCNL 3.11.2005 dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Sostituzioni);
- Art. 30 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico dell'area IV e art. 30 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico e art. 37, comma 4, del CCNL del

- 10.2.2004 dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Norma transitoria);
- Art. 39, comma 8, del CCNL dell'8.6.2000, I° biennio economico dell'area IV e art. 40, comma 8, del CCNL dell'8.6.2000, I° biennio economico dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo);

Dichiarazione congiunta n.

Con riferimento **all'art..., comma 1, (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa- Criteri e procedure)**, le parti auspicano che ci sia un intervento legislativo di definizione delle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 251 del 10.8.2000.